



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;
- CONSIDERATA la necessità di regolamentare, altresì, per quanto attiene all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, tutte le attività connesse alla balneazione non espressamente disciplinate con le varie ordinanze dei Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana;
- VISTI gli artt. 30, 36, del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942 n°327);
- VISTA la legge 172/2003 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 1°settembre 1998, n°17 relativa all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane;
- VISTA la legge regionale 15/2005;
- VISTO il decreto del 15 febbraio 2007 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla stagione balneare;
- VISTO il Decreto del 25 maggio 2006 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della regione siciliana, di cui alla citata legge 15/2005;
- VISTE le ordinanze di sicurezza balneari emesse dai Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana;
- RITENUTO necessario unificare per la Regione Siciliana la disciplina in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;

DECRETA

ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre.

L'attività delle "strutture balneari" deve iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e non terminare prima del 15 Settembre. Per "struttura balneare" si intende un esercizio posto su una area

demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore). L'orario in cui ha luogo la balneazione viene ordinariamente fissata dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Qualora una "struttura balneare" intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, o in orari antecedenti o superiori all'intervallo prima indicato dovrà assicurare i servizi di sicurezza nonché rispettare le specifiche ordinanze, in materia di sicurezza alla balneazione, delle singole Capitanerie di porto. Vedasi art. 7.

ART.2 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Ove non risultino assicurate le prescrizioni dell'Autorità Marittima in materia di predisposizione del servizio di assistenza ai bagnanti a mezzo appositi bagnini, ovvero nelle ipotesi di reiterate violazioni durante il corso della stagione balneare delle disposizioni impartite in materia di servizio di salvataggio, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative prescritte nelle ordinanze balneari, la Capitaneria di Porto territorialmente competente potrà avviare il procedimento di decadenza della concessione.

ART.3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI

Sulle spiagge e presso le strutture balneari dei comuni costieri della Regione Siciliana, dove è consentita la balneazione, o comunque dove si svolgono attività connesse ad essa è vietato:

- 1) il tiro a secco di imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 2) lo stendimento e la tinteggiatura delle reti;
- 3) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio, al di fuori degli spazi attrezzati per l'accesso di animali di affezione ai sensi dell'art.4 della L.R. n°15/05. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti;
- 4) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc.; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dal limite acque sicure;
- 5) l'esercizio di qualsiasi attività senza autorizzazione dell'Autorità Marittima che disporrà le prescrizioni necessarie ai fini della sicurezza dei bagnanti;
- 6) l'accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati; è vietata l'accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia;
- 7) E' vietato campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché l'uso come abitazione delle cabine;
- 8) La produzione di suoni molesti a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori. In ogni caso, è comunque obbligatorio mantenere il volume e l'intensità sonora delle emissioni entro i limiti consentiti dalle norme in vigore.
L'organizzazione occasionale di serate danzanti deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza sentita l'Autorità Marittima ai fini dell'uso del demanio marittimo.
- 9) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).

I divieti di cui ai punti 3,6,7,8, e 9, restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione.

I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica, contrassegnante i divieti suddetti.

Possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima le temporanee occupazioni del demanio per attività o iniziative sportive, turistiche o ricreative purché le stesse comportino un'occupazione con strutture di facile rimozione e di durata non superiore a venti giorni.

Ove non esistano idonei varchi pubblici a mare nelle immediate vicinanze, il concessionario deve consentire il libero transito, attraverso lo stabilimento balneare, a coloro che siano diretti verso la fascia di bagnasciuga antistante la struttura. Il concessionario, inoltre, non deve ostacolare, in alcun modo, il libero transito o la sosta del bagnante sulla battigia.

Ai fini del libero transito, dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia per la profondità minima di ml. 5. In tale fascia non sono ammesse installazioni di nessun tipo, né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Ogni concessionario di struttura balneare, anche in forma associata – prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1 deve:

- 1) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le prescrizioni sopra richiamate;
- 2) esporre in luoghi ben visibili per gli utenti una copia della presente Ordinanza Balneare;
- 3) Le strutture balneari devono prevedere i seguenti servizi ed attrezzature:
 - a. servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori handicap;
 - b. cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
 - c. docce al coperto per un minimo di 2;
 - d. docce all'aperto per un minimo di 4 ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - e. percorsi per disabili;
 - f. contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g. idonee dotazioni antincendio secondo la vigente normativa;
 - h. sono ammesse anche eventuali altre attività ed attrezzature quali bar, ristoranti, giochi attrezzature sportive etc. purché complementari alla balneazione;
- 4) a cura del concessionario, deve essere esercitata efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti alle persone. Nelle zone pericolose devono essere apposti dei cartelli indicanti il pericolo;
- 5) Dietro documentata richiesta la Regione Siciliana può esonerare dagli obblighi di cui al punto 3 del presente articolo i concessionari che dispongano di analoghe strutture e servizi, anche ricadenti su aree private purché ubicate nelle immediate vicinanze o presso aree contigue a quelle demaniali marittime assentite in concessione;
- 6) i concessionari sono tenuti ad effettuare la pulizia delle aree assegnate e quelle limitrofe, non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, per tutto l'anno.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE, LIBERE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE STRUTTURE ASSERVITE AL MARE.

- Le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo.

ART. 6 – USO DELLE PISCINE SUL DEMANIO

Ferme restando le altre norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato, ai fini della sicurezza delle persone, come segue:

- 1) le piscine con specchi d'acqua fino a 199 metri quadrati di superficie, devono avere la presenza a bordo vasca di almeno un assistente bagnante;
- 2) le piscine con specchi d'acqua di superficie maggiore a 199 metri quadrati, devono avere la presenza continua a bordo vasca di almeno due assistenti bagnanti;
- 3) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di venti metri;
- 4) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti. In ogni caso durante tale operazione, deve essere posta in opera opportuna recinzione con cartelli di divieto all'uso della piscina;
- 5) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate la cui apertura può avvenire con chiavi in possesso solamente dal personale addetto;
- 6) deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento di emergenza;
- 7) i trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza delle piattaforme e delle tavole, nonché l'esistenza di copertura antisdrucchiolo; se di altezza superiore al metro dal pelo dell'acqua, devono essere interdetti ai minori di anni 12 non accompagnati;
- 8) le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (quest'ultime in numero non inferiore a due) debbono essere robuste e ben infisse;
- 9) la pulizia delle piscine e la cloratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;
- 10) in caso di utilizzazione di acqua di mare, prima della sua immissione devono effettuarsi le analisi chimico/ battereologiche dei campioni prelevati dalla zona interessata dal prelievo al fine di accertare l'idoneità alla balneazione, e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente.

ART. 7 - SICUREZZA BALNEARE

Per la relativa disciplina si rimanda alle ordinanze dei Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana citate in premessa.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Decreto viene reso pubblico mediante affissione presso ogni Capitaneria di Porto, all'Albo dei Comuni Costieri siciliani ed inoltre deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare in modo da potere essere agevolmente letta da chiunque.

Le infrazioni al presente Decreto, fermo rimanendo l'applicazione degli specifici articoli di legge violati, potrà comportare la decadenza della concessione previo avvio del procedimento di decadenza da parte della Capitaneria di Porto territorialmente competente ove si è proceduto ad accertare la violazione.

Palermo, li 16 GIU. 2007


IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Pietro Tolomeo)

DECRETA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre.
L'attività delle "strutture balneari" deve iniziare inevitabilmente entro il 15 Giugno e non
terminare prima del 15 Settembre. Per "struttura balneare" si intende un esercizio aperto su una area